

Spettabile
A TUTTI GLI ASSOCIATI
LORO SEDI

Conegliano, li 06.07.2018

Circolare n. 13/2018

- | | |
|---|--------------|
| 1. <i>Gestione Casse Previdenziali Professionali</i> | <i>p. 01</i> |
| 2. <i>Rottamazione Cartelle: scadenza 31.07.2018</i> | <i>p. 02</i> |
| 3. <i>Locazioni Brevi: proroga comunicazione al 20.08.2018</i> | <i>p. 03</i> |
| 4. <i>Credito Imposta R&S: chiarimenti AdE</i> | <i>p. 05</i> |
| 5. <i>Fatturazione elettronica: nuovi chiarimenti</i> | <i>p. 06</i> |
| 6. <i>Pagamento Retribuzioni: dal 01.07.2018 NO contante</i> | <i>p. 08</i> |
| 7. <i>Credito Imposta Formazione Personale: pubblicato in G.U. il decreto</i> | <i>p. 10</i> |
| 8. <i>UE: no reverse charge tra consorzio e loro consorziati</i> | <i>p. 11</i> |
| 9. <i>Sospensione/allungamento debiti PMI verso sistema bancario: scadenza 31.07.2018</i> | <i>p. 12</i> |

1.LA GESTIONE DELLE CASSE PREVIDENZIALI PROFESSIONALI

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2017.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/18 entro il 31/07/2018 in via telematica	<ul style="list-style-type: none"> • 5/4 - I acconto pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell'ultimo modello di autocertificazione reddituale • 5/8 . Il acconto pari al 35% dei contributi dovuti • 15/11 dell'anno successivo . saldo
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	1/8/2018
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 30/11/2018 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2018 entro il 1/10/2018 in via telematica	1° rata: 31/07/2018 2° rata: 31/12/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2018 entro il	1° rata: 30/09/2018

		07/08/2018	2° rata: 30/12/2018
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 18/red entro il 17/09/2018 da inviare telematicamente	17/09/2018 oppure in 4 rate (17/9, 16/10, 16/11 e 17/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A entro il 15/11/2018 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	17/12/2018
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2018 in via telematica	Acconto: 17/09/2018 Saldo: 17/12/2018
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2018 2° rata: 31/05/2018 3° rata: 31/07/2018
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Rediti 2018 Persone fisiche entro il 31/10/2018 in via telematica	Unica soluzione: 2/07/2018 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2018 in via telematica	31/10/2018 oppure in 3 rate (31/10, 30/11 e 31/12) con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2018 entro il 10/09/2018 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2018
Ingenieri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2018 entro il 31/10/2018 in via telematica	31/12/2018
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2018 per la quota B entro il 31/07/2018 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2017 quota B: 31/10/2018
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03 entro il 1/10/2018 in via telematica	1/10/2018
Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 1/10/2018 in via telematica	Acconto: 01/03/2018 Saldo: 01/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2018 entro il 30/11/2018 in via telematica	28/02/2019

2.LA SCADENZA DEL 31 LUGLIO 2018 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA O UNICA RATA DELLE SOMME DOVUTE PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE NOTIFICATE NEL 2017

Il D.L. 148/2017 ha offerto ai contribuenti la possibilità di presentare la definizione agevolata (c.d. "rottamazione-bis") relativamente a tre profili di cartelle/avvisi, differenziati a seconda della data in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione:

- a) carichi affidati dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017;

- b) carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016;
- c) carichi per i quali erano in corso piani di rateazione alla data del 24 ottobre 2016 non in regola con i pagamenti delle rate scadute alla data del 31 dicembre 2016.

In questi giorni l'Agenzia delle entrate-Riscossione sta inviando a coloro che hanno presentato la Dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018 gli importi del debito da pagare per la definizione delle cartelle con la ripartizione delle somme in base al numero delle rate richieste, il prospetto di sintesi con il totale del debito ante rottamazione, il mandato per addebito diretto delle somme dovute da consegnare all'istituto di credito ed il bollettino postale RAV (le modalità di pagamento tra addebito diretto in conto corrente e bollettino postale RAV sono alternative).

TIPOLOGIA ROTTAMAZIONE	SCADENZE DI VERSAMENTO
Carichi affidati dal 1/1/2017 al 30/09/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/07/2018 ovvero in un massimo di 5 rate aventi scadenza la prima il 31/07/2018, la seconda il 30/09/2018, la terza il 31/10/2018, la quarta il 30/11/2018 e l'eventuale quinta il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali non è stata presentata la domanda di definizione entro il 21/04/2017	Versamento delle somme dovute va effettuato in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019
Carichi affidati dal 1/1/2000 al 31/12/2016, per i quali era in essere una rateizzazione al 24/10/2016 e vi erano rate scadute al 31/12/2016	Versamento delle rate scadute e non pagate già comunicate dall'Agenzia delle entrate-Riscossione in unica soluzione entro il 31/07/2018. Successivo versamento delle somme dovute ai fini della rottamazione, comunicate dalla AdeR entro il 30/09/2018 a seguito dell'avvenuto pagamento delle rate scadute, in unica soluzione entro il 31/10/2018 ovvero in un massimo di 3 rate aventi scadenza la prima il 31/10/2018, la seconda il 30/11/2018 e l'eventuale terza il 28/02/2019

Vi si ricorda che la dichiarazione di adesione sospende il pagamento di eventuali versamenti rateali e blocca eventuali azioni esecutive relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione agevolata fino alla data di scadenza della prima o unica rata delle somme dovute. In caso di mancato versamento della prima o unica rata di carichi interessati da piani di dilazione sarà possibile riprendere i pagamenti dalla precedente rateazione.

3.PROROGATA AL 20 AGOSTO LA COMUNICAZIONE DELLE LOCAZIONI BREVI

Entro il prossimo 20 agosto 2018 i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, devono inviare all'Amministrazione finanziaria i dati dei contratti conclusi per il loro tramite nel corso del 2017.

Tale comunicazione, originariamente in scadenza lo scorso 30 giugno, è stata oggetto di **proroga**, appunto al **20 agosto**, ad opera del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate datato 20 giugno 2018, prot. n. 123723/2018.

Le locazioni brevi

Il D.L. 50/2017 ha introdotto la disciplina delle locazioni brevi, ossia i contratti di locazione di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali.

Per i redditi derivanti da tali contratti, stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017:

- è consentita l'applicazione della cedolare secca, ossia una tassazione sostitutiva dell'imposta sui redditi la cui aliquota è confermata nella misura del 21%;
- tale facoltà è riconosciuta anche per i redditi derivanti da contratti di sub locazione o di concessione in godimento oneroso dell'immobile da parte del comodatario;
- dette locazioni possono comprendere la pulizia dei locali e il cambio della biancheria, senza che tali servizi aggiuntivi comportino una riqualificazione in attività commerciale.

Il ruolo degli intermediari

Qualora nella stipula della locazione breve intervengano soggetti intermediari, questi sono coinvolti nella fase di acquisizione dei dati relativi ai contratti sottoscritti per il loro tramite; la trasmissione dei dati all'Amministrazione finanziaria deve avvenire entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i predetti dati.

Quindi, entro il 30 giugno 2018, era in scadenza la comunicazione dei dati relativi ai contratti 2017, termine che come detto è stato prorogato al 20 agosto 2018.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997 (da 250 euro a 2.000 euro). È prevista la riduzione alla metà della sanzione se la trasmissione dei dati o la correzione degli stessi è effettuata entro 15 giorni successivi alla scadenza.

Inoltre, gli intermediari che incassino i canoni o i corrispettivi, ovvero intervengano nel pagamento dei predetti compensi, sono tenuti a operare una ritenuta del 21% all'atto del pagamento al beneficiario dei canoni o dei corrispettivi stessi.

Il locatore potrà considerare tale ritenuta:

- a titolo di acconto qualora in dichiarazione intenda tassare ordinariamente il canone di locazione (ovviamente questa soluzione interessa i contribuenti che hanno redditi più bassi, ovvero molti oneri da far valere all'interno della propria dichiarazione dei redditi);
- ovvero a titolo d'imposta, se egli ha optato per la cedolare secca.

La comunicazione e la proroga

Con il provvedimento emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate n. 132395 del 12 luglio 2017, sono state definite le modalità attuative degli adempimenti sopra descritti:

- trasmissione dati: gli intermediari devono presentare, attraverso i servizi dell'Agenzia delle entrate, in conformità alle specifiche tecniche che saranno pubblicate, una comunicazione che per ciascun contratto preveda i seguenti dati: il nome, cognome e codice fiscale del locatore, la durata del contratto, l'importo del corrispettivo lordo e l'indirizzo dell'immobile. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata anche in forma aggregata.
- ritenuta d'acconto: l'intermediario che intervenga nel pagamento/incasso del corrispettivo, deve operare la ritenuta del 21% ed è tenuto a versare tale somma entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione, tramite il modello F24; tali soggetti sono peraltro tenuti a dichiarare e certificare i compensi assoggettati a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998. I soggetti che operano la ritenuta, assolvono l'obbligo di comunicazione dei dati di cui si è detto in precedenza attraverso la certificazione delle ritenute.

Tale comunicazione, come detto, deve essere resa attraverso le specifiche tecniche che l'Agenzia delle entrate ha rilasciato solamente il 12 giugno 2018 (a meno di 20 giorni dalla scadenza prefissata).

Pertanto, per consentire ai soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione di usufruire di un congruo termine per l'effettuazione dell'adempimento, esclusivamente per i dati dei contratti conclusi nel 2017 (quindi tale proroga opera solo per quest'anno, visto il ritardo di emanazione delle specifiche tecniche), il termine per la trasmissione dei dati è prorogato. La proroga di 60 giorni dal 12 giugno avrebbe portato la scadenza al 1 agosto; tenuto conto che tale

scadenza cadrebbe nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto (sospensione feriale dei termini), il termine viene fissato al 20 agosto 2018.

4. CREDITO D'IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con la risoluzione n. 46/E del 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate interviene per chiarire l'applicazione concreta del credito d'imposta per ricerca e sviluppo, con riferimento agli investimenti agevolabili in tema di innovazione tecnologica e digitale.

Il credito d'imposta

L'articolo 3 del D.L. 145/2013, più volte modificato successivamente (da ultimo con la Legge di Stabilità per il 2017), riconosce a tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020", un credito di imposta per investimenti in misura pari al 50% "delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015".

Sono destinatari dell'agevolazione:

- tutti i soggetti titolari di reddito d'impresa (imprese, enti non commerciali, consorzi e reti d'impresa), indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo in proprio o commissionano attività di ricerca e sviluppo;
- imprese italiane o imprese residenti all'estero con stabile organizzazione sul territorio italiano che svolgono attività di ricerca e sviluppo su commissione da parte di imprese residenti all'estero.

Il beneficio è cumulabile con:

- superammortamento e iperammortamento;
- nuova Sabatini;
- Patent Box;
- incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (Ace);
- incentivi agli investimenti in *start up* e pmi innovative;
- fondo centrale di garanzia.

Le tipologie di spesa agevolabili sono quattro, definite dal D.M. 27 maggio 2015 attuativo:

- a) personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto a un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico;
- b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo;
- c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le *start-up* innovative;
- d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

I chiarimenti della risoluzione n. 46/E/2018

Con la recente risoluzione n. 46/E/2018 pubblicata il 22 giugno 2018 l'Agenzia delle entrate, rispondendo a un interpello presentato da un'impresa, coglie l'occasione per esprimersi sul tema.

Il caso esaminato riguarda un contribuente la cui attività principale consiste nell'organizzazione, in modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni ed eventi fieristici, attività che si

inquadrano, costituendone attuazione, in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di *smart factory*.

Tale attività è stata ottenuta tramite l'adozione e l'introduzione di numerose tecnologie di avanguardia, che però risultavano già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma "Industria 4.0". Pertanto, l'Amministrazione finanziaria conclude che gli investimenti in questione non possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta.

Mancano sia il requisito della novità che il requisito del rischio finanziario (nonché del successo tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.

Si tratta quindi di ordinarie attività realizzative di un programma di investimenti in capitale fisso; vale a dire, investimenti in beni strumentali (materiali e immateriali) direttamente impiegati nella realizzazione delle attività caratteristiche dell'impresa e in quanto tali trattati sul piano economico-patrimoniale nonché in sede di rappresentazioni di bilancio alla stregua di immobilizzazioni.

Tali conclusioni valgono anche con riferimento alla parte degli investimenti concernente le immobilizzazioni immateriali, quali l'acquisizione di licenze di software e lo sviluppo di *software* preesistenti o nuovi a servizio della particolare attività caratteristica.

Più in generale, viene precisato che non costituiscono attività di ricerca e sviluppo, tra le altre,

- le attività concernenti lo sviluppo di *software* applicativi e di sistemi informativi aziendali che utilizzino metodi conosciuti e strumenti *software* esistenti;
- l'aggiunta di nuove funzionalità per l'utente a programmi applicativi esistenti;
- la creazione di siti web o software utilizzando strumenti esistenti;
- l'utilizzo di metodi standard di criptazione, verifica della sicurezza e *test* di integrità dei dati;
- la *customizzazione* di prodotti per un particolare uso.

5. NUOVI CHIARIMENTI SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 l'Agenzia interviene nuovamente sul tema della fatturazione elettronica; le indicazioni fornite riguardano prima di tutto la disciplina dei subappalti nella catena della pubblica amministrazione, fattispecie nella quale la fatturazione elettronica è divenuta obbligatoria dallo scorso 1° luglio, ma alcune importanti indicazioni sono state fornite anche relativamente alle forniture di carburante da autotrazione, settore nel quale l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica è stato rinviato al prossimo anno ad opera del recente D.L. 79/2018, con possibilità di continuare a utilizzare la scheda carburante (seppure con pagamento tracciato).

Di seguito si propongono schematicamente i chiarimenti forniti.

Fatturazione elettronica e carburanti

Tipologie di cessione	L'obbligo di utilizzo della fattura elettronica (a seguito della proroga, a decorrere dal 2019) riguarda tutte le cessioni di carburante per autotrazione, anche quelle tra grossista e distributore. Sono escluse invece le cessioni per finalità diverse (ad esempio il carburante per aerei ed imbarcazioni). La cessione di carburante verso trattori agricoli e forestali è esclusa dalla fatturazione elettronica; la deducibilità del costo e la detraibilità dell'iva sono però concesse se il pagamento avviene con mezzi tracciati.
Soggetti identificati	L'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche la cessione di carburante effettuata da soggetti stabiliti, ma non da soggetti non residenti solo identificati in Italia ai fini Iva. Come segnalato dall'Agenzia, è possibile (ma non obbligatorio) indirizzare una fattura

	elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.
Fatturazione differita	Le fatture differite emesse dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche per operazioni effettuate precedentemente, sono soggette alla fattura elettronica.
Trasmissione delle fatture elettroniche	Anche per la fatturazione elettronica si applicano le normali regole previste per l'effettuazione dell'operazione e l'isigibilità dell'imposta. In caso di fattura immediata, questa deve essere contestualmente inviata tramite il Sistema di Interscambio. In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, l'Agenzia ammette che il file fattura possa essere inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell'imposta. E' invece irrilevante il fatto che la consegna possa avvenire successivamente alla data di formazione della fattura ed invio, ritardo legato ai controlli che lo Sdl effettua sul file inoltrato.
Scarto e reinvio	In caso di mancato superamento dei controlli (ovvero nel caso di codice destinatario inesistente) viene recapitata - entro 5 giorni - una ricevuta di scarto del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al Sdl. In tali ipotesi la fattura elettronica si considera non emessa. Qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, è necessaria una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al Sdl. L'Agenzia ritiene che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal Sdl, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite Sdl entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario. Qualora l'emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, è possibile alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • l'emissione di una fattura con nuovo numero e data, per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdl e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all'operazione che documenta; • l'emissione di una fattura con nuovo numero e data, ma ricorrendo ad una specifica numerazione (ad esempio, numerazioni quali %/R+o %/S+volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, che richiamino la numerazione di quella scartata).

Fatturazione elettronica e appalti

Ambito soggettivo di applicazione	L'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica opera solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l'appaltatore ha provveduto alle comunicazioni alla stazione appaltante prescritte dalla legge. Sono invece esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell'appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l'imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all'appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l'appalto pubblico, altri in una fornitura privata).
Committente società controllata dalla P.A.	Se il committente non è direttamente un soggetto facente parte della P.A. ma una società controllata dalla P.A. non opera l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica.
Concorsi	Qualora il subappalto avvenga nei confronti di un consorzio che ha sottoscritto un contratto di appalto nei confronti della P.A. l'obbligo di fatturazione elettronica non si estende al rapporto tra consorzio ed imprese consorziate.

Registrazione e conservazione

Registrazione	<p>La nuova disciplina della fatturazione elettronica non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture attive e passive.</p> <p>Nei casi di integrazione della fattura, occorrerà predisporre un altro documento da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.</p>
Conservazione	<p>È consentito portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio %PDF+, %PG+ o %EXT+) contemplati dal D.P.C.M. 3 dicembre 2013 e considerati idonei a fini della conservazione.</p> <p>Chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all'estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza.</p> <p>Per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il Sdl saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.</p> <p>Tale servizio non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d'imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale.</p>

6.DAL 1° LUGLIO 2018 DIVIETO DI UTILIZZO DEL CONTANTE PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Dallo scorso 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

È la Legge di Bilancio 2018 a prevedere che dal 1° luglio 2018 sia vietato corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l'applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro. Il fine della norma è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L'obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione normativa in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ambito applicativo

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) e i committenti non possono più corrispondere la retribuzione/compenso ai lavoratori (dipendenti, collaboratori e soci di cooperativa), o loro anticipi, per mezzo di denaro contante.

In assenza di chiarimenti, ad oggi non ancora emanati, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.

Forme di pagamento ammesse

La retribuzione (o il compenso) dovrà essere corrisposta ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (o committenti), tramite banca/ufficio postale utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento:

- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;

- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato (per *comprovato impedimento* si intende la circostanza in cui il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge/convivente/familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni).

*Si fa poi presente che nella **Nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018** l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:*

- *la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;*
- *il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento (fattispecie che si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso).*

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Prestazioni coinvolte

Rientrano nel campo di applicazione della norma:

- tutti i rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094, cod. civ. (ai sensi del quale *è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*), indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento del rapporto (pertanto, la norma si applica ai contratti a tempo indeterminato e determinato, di lavoro intermittente o apprendistato, etc.);
- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 2222, cod. civ., e
- i contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Si ritiene che il suddetto obbligo si estenda anche agli anticipi di cassa corrisposti al lavoratore ad esempio, in occasione di una trasferta anche se su questo punto, come su altre fattispecie analoghe, si attendono gli opportuni chiarimenti ufficiali.

Esclusioni

Il divieto al pagamento in contanti delle retribuzioni non si applica ai rapporti di lavoro:

- instaurati con le P.A. (di cui all'articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001);
- domestico (di cui alla L. 339/1958) o comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Il divieto in esame non si applica, inoltre, ai compensi derivanti da borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale.

Aspetti sanzionatori

Come già anticipato in premessa, i datori di lavoro/committenti che violano l'obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

In riferimento alla contestazione dell'illecito al trasgressore IdNL ha chiarito che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/1981 e al D.Lgs. 124/2004 ad eccezione del potere di diffida in quanto si tratta di un illecito non materialmente sanabile.

L'importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione. Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

- ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'IdNL ovvero
- scritti difensivi.

Va infine ricordato che nel caso la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene trovi applicazione l'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 231/2007 (normativa antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro. In merito al coordinamento tra le due disposizioni sanzionatorie, si attendono puntuali indicazioni ministeriali.

7.PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPRESA 4.0

È stato pubblicato negli scorsi giorni in G.U. il decreto interministeriale del 4 maggio 2018 recante le disposizioni applicative del credito d'imposta conseguente al sostenimento delle spese di formazione del personale dipendente nell'ambito del piano nazionale impresa 4.0.

Le spese cui si fa riferimento sono quelle sostenute dalle aziende nel corso del 2018 al fine di formare i propri dipendenti nell'acquisizione e/o crescita delle competenze tecnologie necessarie alla realizzazione dei processi posti in essere dall'azienda stessa nell'ambito della propria attività rientrante in Impresa 4.0.

Si ripercorre nel dettaglio il contenuto del decreto.

Credito d'imposta

Alle aziende che formano il proprio personale in ambito Impresa 4.0 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario.

Si somma a tale credito un importo massimo di 5.000 euro previsto a vantaggio delle aziende prive dell'organo di revisione a fronte della spesa che queste dovranno sostenere al fine di ottenere la certificazione contabile delle spese ammesse al beneficio (tale ulteriore importo deve comunque trovare capienza nel maggior limite di 300.000 euro).

Tale credito potrà essere utilizzato in compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili con modello F24 presentato telematicamente, esso dovrà essere riportato nel modello dichiarativo (quadro RU) dell'anno in cui la spesa risulta sostenuta e degli anni in cui il credito sarà utilizzato. Il credito non concorre alla formazione del reddito Irpef/Ires né della base imponibile Irap, né rileva al fine della determinazione del rapporto di deducibilità degli interessi passivi.

Spese ammesse al beneficio

Sono ammesse a godere del beneficio le spese sostenute dall'azienda relativamente al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione Impresa 4.0 e con il solo riferimento al costo azienda inteso come retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, oltre ai ratei e alle indennità di trasferta eventualmente erogate al lavoratore.

Costo azienda	
+ retribuzioni lorde compresi i contributi	
+ ratei	
+ indennità di trasferta	

Sono ammesse anche le spese sostenute per il proprio personale che partecipi in qualità di docente ma limitatamente ad un importo massimo che non può superare il 30% della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

Attività di formazione agevolate

Costituiscono attività di formazione agevolate quelle riguardanti le seguenti tecnologie e sempre che esse siano espressamente disciplinate dai contratti collettivi:

<i>big data</i> e analisi dei dati;
<i>cloud</i> e <i>fog computing</i> ;
<i>cyber security</i> ;
simulazione e sistemi <i>cyber-fisici</i> ;
prototipazione rapida;
sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
robotica avanzata e collaborativa;
interfaccia uomo macchina;
manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
<i>internet</i> delle cose e delle macchine;
integrazione digitale dei processi aziendali.

Documentazione necessaria

In merito alla documentazione richiesta per la attribuzione dell'agevolazione, il citato decreto prevede che la azienda debba conservare presso di se una apposita relazione illustrativa predisposta:

dal docente	se la formazione è interna
dal formatore	se la formazione è stata commissionata a terzi

Allo stesso tempo l'effettivo sostenimento delle spese dovrà essere certificato dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti se esistente ovvero da un revisore terzo.

8.NO DELLA UE AL REVERSE CHARGE NEI RAPPORTI TRA CONSORZIATI E LORO CONSORZI

Come è noto la Legge di Stabilità 2016 ha aggiunto una nuova lettera *a-quater*) al comma 6 dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 al fine assoggettare al regime del *reverse charge* anche le prestazioni effettuate dalle consorziate nei confronti di consorzi che, essendo fornitori della P.A., applicano l'iva in regime di *split payment*.

L'intervento normativo, come anche ribadito in sede parlamentare, persegue l'obiettivo di alleviare gli effetti finanziari prodotti in capo ai fornitori della P.A. a seguito della introduzione del meccanismo noto come *split payment* nell'articolo 17-ter del Decreto Iva.

Relativamente a tale disposizione, tuttavia, occorre evidenziare che affinché la stessa possa esplicare efficacia, è necessario che il Consiglio della Unione europea autorizzi la misura speciale di deroga di cui all'articolo 395, Direttiva 2006/112/CE, nel quale si afferma che *il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può*

autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure speciali di deroga alla presente direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell'iva o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali+.

Come precisato infatti dall'Agenzia nella circolare n. 20/E/2016, la previsione in commento necessita di una preventiva autorizzazione da parte degli organismi europei, non rientrando fra le operazioni per le quali gli Stati membri possono stabilire, senza alcun limite temporale, che il soggetto tenuto al versamento dell'iva sia il cessionario o il committente in luogo del cedente o prestatore (si veda articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE), né fra quelle a carattere temporaneo per le quali gli Stati membri possono prevedere l'applicazione del meccanismo del *reverse charge* fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo minimo di due anni (si veda l'articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE).

In attesa di detta autorizzazione la richiamata circolare n. 20/E/2016 aveva precisato che i consorzi, a cui si riferisce la norma in esame, sono unicamente quelli indicati dall'articolo 34, comma 1, D.Lgs. 163/2006, ossia:

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602, cod. civ..

Secondo l'Agenzia delle entrate debbono, pertanto, ritenersi esclusi dall'ambito applicativo della disposizione in argomento:

- i raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'articolo 37, D.Lgs. 163/2006;
- le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, convertito con modificazioni dalla L. 33/2009.

A distanza di 2 anni e mezzo dalla introduzione della lettera a-quater) al sesto comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 è intervenuta la **Commissione Europea con la Comunicazione n. 484 del 21 giugno 2018** per affermare che *«al momento che l'Italia non ha dimostrato la necessità della misura di deroga al fine di evitare le frodi o semplificare le procedure per i soggetti passivi e/o per le amministrazioni fiscali a norma dell'articolo 395, Direttiva Iva, la richiesta non soddisfa le condizioni di cui al suddetto articolo+.*

A questo punto il Governo Italiano dovrà decidere se adeguarsi alla posizione espressa dalla Commissione Europea e quindi promuovere le azioni volte alla rimozione della citata previsione normativa oppure presentare nuove argomentazioni a sostegno della necessità di detta misura.

9.SCADE IL 31 LUGLIO 2018 IL TERMINE PER PRESENTARE LE ISTANZE DI SOSPENSIONE/ALLUNGAMENTO DEI DEBITI DELLE PMI VERSO IL SISTEMA BANCARIO

Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell'ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario. L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

- *«imprese in ripresa+in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;*
- *«imprese in sviluppo+ per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;*
- *«imprese e PA+per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..*

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa *«imprese in Ripresa+consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei leasing immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei leasing mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).*

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "Imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

Sospensione mutui o *leasing*

Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di *leasing* comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevederà una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di *leasing* operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano nell'attività di impresa.

Allungamento mutui chirografari o ipotecari

I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di moratoria di un contratto di mutuo o di *leasing* o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L'ABI ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_impres_Accordo2015_.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018. L'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall'istituto di credito/intermediario finanziario copia dell'ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all'intermediario finanziario a valutare le prospettive di continuità aziendale della pmi (può essere richiesto anche un *business plan* pluriennale in alcuni casi).

Le agevolazioni contenute nell'Accordo per il Credito 2015 hanno come riferimento principale la sospensione temporanea dei pagamenti delle quote capitale dei mutui passivi ovvero l'allungamento della durata dei finanziamenti chirografari ed ipotecari. Tali operazioni non comportano particolari problematiche dal punto di vista contabile, in quanto si verificherà il pagamento del debito secondo un piano di ammortamento diverso da quello originario (l'impresa dovrà farsi rilasciare copia del nuovo piano di ammortamento).

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria

La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di *leasing* immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di *leasing* mobiliari comporta le seguenti conseguenze:

- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
- l'esercizio dell'opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
- le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei *leasing* mobiliari o di 12 mesi dei *leasing* immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata *Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico* è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell'allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell'entità dei canoni, l'impresa ridetermini i costi di competenza dell'esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell'eventuale maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell'utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

Rimanendo a disposizione per ogni necessario chiarimento, porgiamo i più cordiali saluti.

CSA srl
f.to dott. Loretta Cecconato